



Numero dell'incarto: 39-3156/6

Promemoria delle condizioni applicabili all'iscrizione nel registro cantonale di un avvocato impiegato da una persona giuridica

Versione del 14 luglio 2020

Nell'ambito dei suoi compiti di alta vigilanza sull'applicazione corretta e uniforme della legge federale del 23 giugno 2000 sulla libera circolazione degli avvocati (LLCA; RS 935.61), l'Ufficio federale di giustizia (UFG) ha constatato che la pratica di alcune autorità cantonali di vigilanza riguardo all'iscrizione di un avvocato nel registro cantonale degli avvocati non è conforme al requisito previsto all'articolo 8 capoverso 1 lettera d LLCA. Questa disposizione prevede che l'avvocato deve essere in grado di esercitare in piena indipendenza e può essere impiegato soltanto di persone iscritte a loro volta in un registro cantonale. Questa situazione ha indotto l'UFG a ricorrere contro alcune decisioni d'iscrizione e a elaborare il presente promemoria per rammentare la portata della succitata disposizione alla luce della giurisprudenza del Tribunale federale.

In una prima sentenza del 7 settembre 2012 (DTF 138 II 440), il Tribunale federale ha considerato che, quando un avvocato è impiegato da uno studio di avvocati, la questione dell'indipendenza non deve dipendere dalla forma giuridica adottata ma dall'organizzazione implementata nel singolo caso. La scelta della società anonima o di un'altra forma giuridica per uno studio di avvocati non impedisce quindi agli avvocati di farsi iscrivere in un registro cantonale, a condizione che la loro indipendenza sia garantita come se fossero assunti da avvocati iscritti.

In seguito, il Tribunale federale ha precisato la sua giurisprudenza in una sentenza di principio del 15 dicembre 2017 (DTF 144 II 147). Ha considerato che quando lo studio di avvocati è organizzato sotto forma di società anonima, l'indipendenza è garantita a condizione che la società sia organizzata in modo tale che soltanto avvocati iscritti possano influenzare il rapporto di lavoro; quindi soltanto uno studio d'avvocati organizzato come persona giuridica il cui azionariato e consiglio d'amministrazione sono composti di soli avvocati iscritti in un registro cantonale garantisce il rispetto delle garanzie necessarie da parte del datore di lavoro (consid. 5.3.2).

In conclusione, un avvocato non può essere iscritto nel registro cantonale degli avvocati quando è impiegato in uno studio di avvocati costituito nella forma della società anonima se l'organizzazione giuridica dello studio permette che un associato detenga diritti di partecipazione o un seggio nel consiglio d'amministrazione senza essere iscritto nel registro cantonale degli avvocati.